

Risarcimento del danno conseguente alla mancata attivazione dei fondi di previdenza complementare per l'Arma dei Carabinieri e le Forze Armate.

Le ragioni del danno

La Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Puglia, con la sentenza n. 207/2020 depositata il 18 maggio 2020, ha finalmente riconosciuto il diritto del personale delle Forze Armate al risarcimento del danno cagionato loro dal Ministero della Difesa per la violazione della legittima aspettativa della possibilità di adesione ai fondi di previdenza complementare di categoria.

L'istituzione di detti fondi è stata prevista dapprima dal decreto legislativo del 21/04/1993 n. 124 e poi dal decreto legislativo del 05/12/2005 n. 252 per compensare la riduzione del trattamento pensionistico conseguente dal passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo con la possibilità di godere di una pensione complementare finanziata dal TFR e dalla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore accantonata nel fondo di categoria al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento del lavoratore.

L'art. 26 della Legge del 23/12/1998 n. 448 aveva rimesso alle procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 il compito di istituire forme di previdenza complementare per tutti i dipendenti pubblici e, in particolare gli artt. 40 e 67 del D.P.R. 16/03/1999 n. 254 aveva disposto che le procedure di concertazione attivate dovessero provvedere a definire *“a) la costituzione di uno o più fondi nazionali pensione complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ... b) la misura percentuale della quota di contribuzione a carico delle Amministrazioni e di quella dovuta dal lavoratore; c) le modalità di trasformazione della buonuscita in trattamento di fine rapporto, ... nonché la quota di trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare”*.

Tuttavia il Ministero della Difesa si è astenuto dal dare adempimento a questo disposto nonostante le sollecitazioni delle rappresentanze del personale militare ad attivare la concertazione a tal fine. Ciò non ha consentito al personale militare di godere ancor oggi dei vantaggi di rendimento degli accantonamenti e dei benefici fiscali applicabili ai contributi ai fondi di previdenza complementare, a differenza di quanto avvenuto per tutti gli altri dipendenti pubblici per i quali le modalità di costituzione dei fondi di previdenza complementare, di adesione e di gestione sono stati disciplinati dall'Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999, tra l'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) e le rappresentanze sindacali nazionali.

Il tipo e l'entità del danno risarcibile

Pertanto – secondo la pronuncia della sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Puglia – il personale militare ha diritto a vedersi risarciti i vantaggi perduti dal 2000 ad oggi per non aver potuto anch'esso aderire ai fondi di previdenza complementare, che consistono in:

a) per tutto il personale militare in servizio e per quello già collocato in congedo il rendimento ottenibile dalla somma – teoricamente – accantonata a titolo di TFR, in luogo del TFS, se detto

personale militare avesse potuto effettivamente esercitare l'opzione di passaggio da TFS a TFR qualora fosse stata data dal Ministero della difesa tempestiva attuazione delle norme sopra indicate;

b) questi rendimenti perduti debbono essere quantificati in misura equivalente a quelli ottenuti dal 2007 dal fondo di previdenza complementare "Espero" cui possono aderire tutti gli altri dipendenti pubblici e per gli anni dal 2000 al 2006 dalla media ponderata dei fondi negoziali individuati dal D.M. Economia e Finanza del 23 dicembre 2005. Secondo il disposto della sentenza sopra citata tale danno deve essere riconosciuto nella misura del 25%, perché solo in tale percentuale la mancata attivazione dei fondi di previdenza complementare sarebbe imputabile al Ministero della Difesa;

c) a nostro avviso può comunque richiedersi una percentuale senz'altro superiore al 25% disposto dalla sentenza: è lo stesso Giudice, infatti, a rilevare che le rappresentanze militari hanno più volte sollecitato il Ministero ad attivare la concertazione a tal fine, pertanto la responsabilità del danno dovrebbe essere imputata in misura maggiore al Ministero;

d) inoltre, a nostro avviso, è legittima anche l'ulteriore pretesa del risarcimento della perdita da parte del personale militare della minore imposizione fiscale cui avrebbe potuto godere se fosse stata tempestivamente attivata la previdenza complementare considerato che sia la contribuzione al fondo di previdenza complementare è deducibile fiscalmente sino al massimo di € 5.164,57 annui sia il trattamento pensionistico erogato dal fondo è assoggettato ad un trattamento fiscale più favorevole rispetto a quello applicato a quello erogato dall'INPS. Profilo di danno su cui, però, la sentenza della Corte dei Conti non si è pronunciata.

Chi può proporre ricorso per ottenere il risarcimento

Possono proporre ricorso al TAR (autorità giudiziaria ormai ritenuta competente dalla sentenza della Cass. SS.UU. del 20/10/2020 n. 22807) per ottenere questo risarcimento del danno:

- a) il personale militare collocato in pensione dopo il 31/12/2010 (in ragione della intervenuta prescrizione per i periodi anteriori);
- b) il personale in servizio ma assunto prima del 31/12/2000;
- c) il personale in servizio assunto dopo il 31/12/2000.

I documenti necessari

I documenti necessari per presentare il ricorso:

- a) stato di servizio/foglio matricolare;
- b) estratto aggiornato dell'INPS della propria posizione contributiva (scaricabile con lo SPID dal sito dell'INPS);
- c) Certificazione Unica (CUD ora CU) per tutti gli anni di servizio;
- d) soltanto per coloro che non sono più in servizio, la documentazione attestante la liquidazione del TFS nonché i cedolini INPS di erogazione del trattamento pensionistico.

I documenti possono essere inviati via email allo studio legale incaricato competente per regione. La procura e il conferimento di incarico devono, invece, essere consegnati sottoscritti in originale.

Le condizioni per proporre ricorso

Il SIM ha deciso di supportare i Carabinieri interessati alla proposizione del ricorso ai TAR per ottenere il riconoscimento del diritto al risarcimento di questo danno raggiungendo un accordo con *Legalilavoro* (www.legalilavoro.it), network di primari studi legali specializzati in diritto del lavoro con sedi in tutta Italia, alle seguenti condizioni economiche:

per gli iscritti al SIM

- a) quota di adesione individuale di € 30,00 da corrispondere al momento del conferimento dell'incarico ai legali;
- b) solo in caso di accoglimento in via definitiva del ricorso, quota premiale individuale pari al 10% dell'ammontare al lordo della imposizione fiscale del risarcimento del danno riconosciuto in favore di ogni ricorrente dalla sentenza di accoglimento;

per coloro che non sono iscritti al SIM

- a) quota di adesione individuale di € 150,00 da corrispondere al momento del conferimento dell'incarico ai legali;
- b) solo in caso di accoglimento in via definitiva del ricorso, quota premiale individuale pari al 15% dell'ammontare al lordo della imposizione fiscale del risarcimento del danno riconosciuto in favore di ogni ricorrente dalla sentenza di accoglimento.